

CONVENZIONE
TRA

L'Ente _____
P.IVA _____, nella persona del Direttore Generale Dott. _____, nato a _____ il _____, e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, sita in _____

e

La Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, con sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra, Codice Fiscale e Partita Iva 05205490823, di seguito denominata anche "Fondazione" nella persona del Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (PA), il 26 agosto 1959 e domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Fondazione;

Premesso che

- Con D.A. n. 831/2019 dell'8 maggio 2019 è stato approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana;
- Con D.A. n. 49/2020 del 30 gennaio 2020, è stata individuata la Rete dei Centri di Senologia (Brest Unit) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana, secondo il modello organizzativo suggerito dall'Intesa Stato-Regioni del dicembre 2014 ovvero una Rete orizzontale Hub-Hub con una Breast Unit capofila con funzioni di coordinamento e raccordo;
- La Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù, è stata individuata dal suddetto Decreto Assessoriale quale struttura Brest Unit sottoposta a monitoraggio al fine di poter risolvere i disallineamenti riscontrati in sede di site visit;

Considerato che

- tra le varie criticità riscontrate in sede di site visit è stato segnalato che un Centro di Senologia (Breast Unit) deve garantire prestazioni di Radioterapia e quindi, è necessario che venga individuata la soluzione organizzativa più adeguata per rispondere alla necessità dei pazienti;
- la soluzione che è stata condivisa con le Direzioni Aziendali, e che più appare idonea, è quella di avviare un rapporto convenzionale per l'effettuazione di prestazioni di Radioterapia;
- con nota Prot. Presidenza n. 2020/99 del 18/02/2020, detto intervento è stato inserito nel Cronoprogramma inviato dalla Fondazione al Dipartimento Pianificazione Strategica;
- con nota Prot. Presidenza n. 2020/98 del 18/02/2020 la Fondazione ha recepito ed adottato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.D.T.A.) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana, impegnandosi a recepire con immediatezza eventuali revisioni;

Visti

- Il provvedimento Prot. Presidenza 2020/335 del 22/04/2020 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto per l'attivazione di rapporti convenzionali con strutture dotate di Radioterapia" con il quale si autorizza l'avvio, tramite manifestazione pubblica, dell'iter procedurale, al fine di attivare un rapporto convenzionale con ogni struttura dotata di Radioterapia, tramite Avviso;

- l'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto per l'attivazione di rapporti convenzionali con strutture pubbliche del SSR, strutture private autorizzate e private accreditate che operano in ambito sanitario, nella gestione di pazienti oncologici affetti da tumore della mammella che necessitano di radioterapia

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

(L'Ente convenzionato) si impegna ad eseguire prestazioni di radioterapia ai pazienti presi in carico dalla Breast Unit della Fondazione, che si sottoporranno ad intervento di chirurgia mammaria e termineranno, ove necessario, il percorso terapeutico con trattamento radioterapico nei tempi espressamente indicati dal P.D.T.A. (entro 2 mesi), per come disciplinato agli articoli seguenti.

Art.2

I pazienti oncologici affetti da tumore della mammella, eletti all'intervento di chirurgia mammaria, potranno scegliere, attraverso apposita modulistica, in fase di prericovero, l'eventuale centro di radioterapia, tra quelli convenzionati con la Fondazione, presso cui, se necessario, completare l'iter terapeutico. Sarà cura del Responsabile e/o del Case Manager della Breast Unit della Fondazione contattare quindi il centro di radioterapia prescelto per comunicare la scelta del paziente e verificare a priori la fattibilità successiva del trattamento radioterapico.

Una volta effettuato l'intervento chirurgico e acquisito il relativo esame istologico, il radioterapista del centro prescelto dal paziente dovrà partecipare alle riunioni multidisciplinari, in modo da garantirne la prosecuzione terapeutica, nei tempi previsti dal P.D.T.A. regionale (max 2 mesi) presso la propria struttura.

Il paziente, avendo scelto liberamente il centro di radioterapia, avvierà direttamente con quest'ultimo un rapporto autonomo, rispetto a quello già instaurato con la Fondazione.

Art.3

La presente convenzione tra la Fondazione e *l'Ente convenzionato* non vincola in alcun modo la Fondazione stessa in quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica o obbligazione negoziale nei confronti di questa Fondazione che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 4

L'Ente convenzionato che opera in ambito sanitario è subordinato al possesso dei requisiti tecnici e strumentali che permettono l'erogazione del servizio e all'impegno di garantire le prestazioni nei tempi stabiliti dal PDTA.

Il presente rapporto convenzionale tra la Fondazione e *l'Ente convenzionato* non comporterà alcuna esclusiva tra la Fondazione e l'Ente erogatore, in quanto è rimessa alla libera valutazione del paziente la scelta del centro di radioterapia presso il quale accedere al trattamento in seguito all'intervento chirurgico.

L'inserimento nell'elenco sarà aperto, ovvero, le strutture pubbliche, private autorizzate e private convenzionate avranno la facoltà di richiedere l'accesso al convenzionamento con la Fondazione, in qualsiasi momento, fermo restando il possesso dei requisiti previsti nell'avviso.

Art. 4

L'Ente convenzionato dovrà essere in regola con i requisiti strumentali tecnologici o organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e con le norme relative a :

- autorizzazione/accreditamento di cui al D. Lgs. n. 502 del 1992, Decreto n. 890/2002, Decreto 02/03/2016 e Legge Regionale 9/2017 e s.m.i.;
- iscrizione ai rispettivi albi del personale medico, sanitario e tecnico;
- possesso delle specializzazioni richieste ai fini dell'esecuzione e refertazione;
- conseguimento dei crediti formativi obbligatori dei medici e del personale sanitario ai sensi della Legge n. 241/2011;
- sicurezza degli impianti di radiologia nonché rispetto delle norme sulla radioprotezione come previsto dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno permanere durante tutto il periodo di durata dell'Elenco.

Ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dalla Fondazione, dovrà essere comunicata tempestivamente.

Art. 6

Poiché le prestazioni previste nella presente Convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le parti effettueranno le operazioni di trattamento dei dati di terzi, che possono essere acquisiti in occasione o per effetto della presente Convenzione, in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Art. 7

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di ultima sottoscrizione.
Ove permanga l'interesse delle parti, l'atto convenzionale potrà essere rinnovato.

Art. 8

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 9

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Termini Imerese.

Cefalù,

Palermo,

Per la Fondazione Istituto G. Giglio Il Presidente Dott. Salvatore Albano	Per l'Azienda Il Direttore Generale
---	--